

N. TAR	2017 – 036
N. PROTOCOLLO	52900 DEL 5.5.2017
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTERPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Riesame del regolamento (UE) n. 501/2013 che estende il dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di biciclette spedite dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie di tali Paesi; abrogazione del dazio antidumping per quanto riguarda le importazioni provenienti da un produttore esportatore tunisino e registrazione di tali importazioni.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 116 del 5.5.2017 sulla quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2017/777 relativamente al quale si evidenzia che, a decorrere dal 6 maggio 2017,

- è aperto un riesame del regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013, a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, e dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036, al fine di stabilire se le importazioni di biciclette e di altri velocipedi (compresi i furgoncini a triciclo, ma esclusi gli unicycli o monocicli), senza motore, spediti dall'Indonesia, dalla Malaysia, dallo Sri Lanka e dalla Tunisia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari dell'Indonesia, della Malaysia, dello Sri Lanka e della Tunisia, attualmente classificati ai codici NC ex 8712 00 30 ed ex 8712 00 70 ( codici TARIC 8712 00 30 10 e 8712 00 70 91), **prodotti da Look Design System SA (codice addizionale TARIC C206)**, debbano essere soggette alle misure antidumping istituite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 501/2013;
- le suddette importazioni, per le quali è abrogato il dazio antidumping istituito dal reg.to (UE) n. 501/2013, **devono essere sottoposte a registrazione - per un periodo di nove mesi -** a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del reg.to (UE) 2016/1036, ai fini di un'eventuale riscossione retroattiva dei dazi antidumping.

Si raccomanda che la registrazione in parola venga effettuata tenendo conto degli elementi utili a garantire l'individuazione ed il recupero dei maggiori diritti eventualmente dovuti, così come indicato con nota prot.n.120 dell' 11.1.2005 (Tar 2/2005) richiamata da ultimo con la nota della DCGT prot. n. 38392-RU del 31/3/2011, e si prega di informare gli uffici interessati per l'adozione delle idonee misure.

Per ulteriori informazioni si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2017/777 allegato alla presente comunicazione.

Per il Dirigente dell'Ufficio *ad interim*  
Dott.ssa Cinzia Bricca  
Il Funzionario Delegato\*  
f.to Dott.ssa Paola Paliano

( Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93 )

\* Ai sensi dell'Articolo 4 bis del decreto legge 19 giugno 2015, n.78 e in virtù dell'atto n.31135/RI del 23/12/2016